

Marchio di qualità con indicazione di origine “Qualità Trentino”

Disciplinare di produzione per la Susina

Art. 1 ***Definizione***

Il “marchio di qualità con indicazione di origine” può essere impiegato esclusivamente per il prodotto susina, menzionato nel presente disciplinare, che soddisfa le disposizioni in materia di qualità, origine e produzione, oltre che le prescrizioni relative all'utilizzo del marchio, nonché le modalità d'uso dello stesso descritte nel presente disciplinare, ferma restando l'osservanza di ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente la cui verifica è in capo all'organizzazione richiedente ed è assoggettata al controllo dell'autorità competente e non dell'organismo terzo di certificazione abilitato.

Art. 2 ***Zona di produzione***

- 2.1. Le susine devono essere prodotte unicamente nella Provincia o Regione specificata sul marchio di qualità e devono essere conservate e/o confezionate soltanto da aziende di produzione e commercializzazione situate in quella Provincia o Regione e da qui immesse sul mercato.
- 2.2. Il solo confezionamento potrà essere effettuato anche al di fuori della zona delimitata di cui al comma 1, della Provincia o Regione specificata sul marchio di qualità, previa autorizzazione del Servizio competente in materia di sviluppo rurale, sentito il Comitato Tecnico Qualità Trentino e previo espletamento delle procedure di certificazione da parte dell'organismo indipendente abilitato.

Art. 3 ***Descrizione del prodotto***

3.1. Aspetto esterno

Al momento dell'immissione al consumo i frutti devono essere interi, di aspetto fresco e sano, puliti, privi di sostanze ed odori estranei, con colorazione tipica e gusto equilibrato. I frutti devono appartenere alle categorie commerciali Extra e Prima come definite dalle Norme UNECE FFV-29 e ss.mm.

3.2. Caratteristiche chimico-fisiche

I frutti devono avere, all'atto di immissione sul mercato, i seguenti parametri minimi:
- Grado zuccherino minimo pari a 07° Brix.

3.3. Metodo di ottenimento

Le tecniche di coltivazione devono rispettare le norme vigenti relative alla Produzione integrata o biologica.

Art. 4
Disposizioni particolari

- 4.1. Ad integrazione di quanto specificato all'articolo 3, punto 3.3 "metodo di ottenimento", la raccolta deve essere eseguita attraverso un accurato stacco manuale dei frutti al raggiungimento della maturazione fisiologica e la conservazione deve avvenire per mezzo di refrigerazione normale e/o in atmosfera controllata (AC) o low oxygen (LO), per un periodo di massimo quattro mesi.

Art. 5
Elementi che comprovano l'origine

- 5.1. Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione, in appositi elenchi gestiti dall'organismo di certificazione, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di certificazione, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 6
Controlli

- 6.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio di qualità il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare è svolto da un organismo indipendente ed accreditato, conformemente a quanto stabilito all'articolo 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 14 febbraio 2020 e ss.mm.
- 6.2. Se il prodotto non risponde ai requisiti fissati dal presente disciplinare, può essere sottoposto fino ad un massimo di altre due verifiche da effettuarsi al massimo entro un mese. Nel caso in cui anche queste ulteriori verifiche diano esito di non conformità, l'organismo di controllo indipendente comunica i risultati al gestore del marchio di qualità per la relativa sospensione della concessione del marchio per almeno un mese. Nel corso di questi l'organismo indipendente incaricato dei controlli effettua ulteriori verifiche; se anche queste danno esito non conforme, vengono comunicate al gestore del marchio di qualità che procederà alla revoca della concessione del marchio. In caso contrario la sospensione della licenza d'uso del marchio di qualità decade automaticamente.
- 6.3. I controlli effettuati da organismi indipendenti accreditati nell'ambito delle produzioni certificate e/o delle certificazioni volontarie e coincidenti con quelli

previsti dal presente disciplinare sono ritenuti validi per gli scopi di cui al presente articolo, a condizione che i controlli medesimi vengano espletati mediante applicazione di piani di controllo approvati con il medesimo procedimento di cui all'articolo 7 della deliberazione della Giunta provinciale n. 212 del 14 febbraio 2020 e ss.mm. Ad esempio, i requisiti previsti al punto 3.3 sono soddisfatti in presenza del certificato di produzione biologica secondo il Reg. (UE) n. 848 del 2018 e ss.mm. o del certificato di produzione integrata così come stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1484 del 03 ottobre 2025 e ss.mm..

Art. 7

Utilizzo del marchio

- 7.1. L'utilizzo del marchio di qualità è consentito per i prodotti provenienti dagli Stati membri della comunità in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale vigente. Il testo relativo all'origine deve essere adattato di conseguenza.

Art. 8

Modalità di impiego del marchio

- 8.1. Il marchio di qualità con indicazione di origine corrispondente alla Provincia o Regione specificata sul marchio di qualità medesimo per prodotto/settore disciplinato può essere utilizzato soltanto da aziende di produzione, conservazione e confezionamento del settore che abbiano la propria sede e il proprio stabilimento di lavorazione nella zona di produzione, tenuto conto delle deroghe di cui all'articolo 2.
- 8.2. L'utilizzatore del marchio non può applicare accanto al marchio di qualità con indicazione di origine nessun altro marchio di origine o di qualità, a eccezione dei marchi delle produzioni certificate ai sensi delle norme provinciali, nazionali e comunitarie o certificazioni volontarie di prodotto (previste dalla normativa UNI, EN, ISO) a condizione di riportare chiaramente sulla confezione gli estremi della certificazione (ente, tipo di certificazione, n. certificato, riferimento alla normativa). Le eccezioni devono essere autorizzate dal Servizio competente in materia di sviluppo rurale, sentito il Comitato Tecnico Qualità Trentino.
- 8.3. Il marchio di qualità può essere utilizzato sugli imballaggi, sui contrassegni, sulla carta intestata e su ogni tipo di materiale pubblicitario. Questi materiali devono tuttavia essere direttamente correlati al prodotto che reca il marchio di qualità. Le modalità di impiego del marchio di qualità devono essere approvate dal soggetto gestore del marchio.
- 8.4. Sui sovrainballaggi (imballaggi collettivi) l'uso del marchio di qualità è permesso soltanto se gli imballaggi e/o i prodotti ivi contenuti sono contrassegnati con il marchio in conformità con le disposizioni del disciplinare.
- 8.5. Sulle confezioni contraddistinte dal marchio di qualità non possono essere utilizzati altri marchi denominativi o figurativi che possano ingenerare confusione con il marchio di qualità per il loro aspetto esterno e/o la loro posizione o la loro formulazione.